

Modifiche di legge sottoposte alla votazione popolare



Iniziativa popolare legislativa elaborata «Per un'AET senza carbone!» del 16 aprile 2010

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa popolare 16 aprile 2010 denominata «Per un'AET senza carbone!» presentata nella forma elaborata e tendente ad introdurre, nella Legge istitutiva l'AET del 25 giugno 1958, modifiche del seguente tenore:

Art. 2 cpv. 4 (nuovo)

⁴ L'azienda non può acquisire quote di partecipazione a centrali elettriche a carbone - in Svizzera o all'estero - né direttamente né indirettamente tramite la partecipazione a società o enti.

Norma transitoria (nuovo)

Le partecipazioni già acquisite dall'azienda in contrasto con il cpv. 4 dell'art. 2 della presente legge devono essere cedute entro la fine dell'anno 2015.

- richiamati gli art. 37 e seg. della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e le norme del Titolo VI della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998;
- considerata ricevibile l'iniziativa popolare;
- visto il rapporto di maggioranza 15 febbraio 2010 della Commissione speciale energia,

decreta:

I.

L'iniziativa popolare elaborata in materia legislativa presentata il 16 aprile 2010 «Per un'AET senza carbone!» è respinta.

II.

È adottato il seguente controprogetto:

La Legge istitutiva l'AET del 25 giugno 1958 è così modificata:

Art. 2 cpv. 4 (nuovo)

⁴L'azienda non può acquisire quote di partecipazione a centrali elettriche a carbone – in Svizzera o all'estero – né direttamente né indirettamente tramite la partecipazione a società o enti.

Art. 2 cpv. 5 (nuovo)

^{5a)} Per ogni kWh della produzione media annua prevista di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone, l'azienda verserà un importo definito ogni quattro anni dal Gran Consiglio, non inferiore a 0.6 cts/kWh e non superiore alla quota massima stabilita dalle relative disposizioni federali, ad un fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile ai sensi della Legge federale sull'energia (LEne) siti in Ticino.

^{b)} Segnatamente il fondo finanzia:

1. la costruzione di impianti da parte dell'AET (da sola o in collaborazione con enti pubblici ticinesi);
2. l'acquisto da parte di AET di energia rinnovabile proveniente da nuovi impianti di enti pubblici ticinesi in Ticino oppure da nuovi impianti privati con una potenza installata non superiore a 50 kW siti in Ticino;
3. progetti di ricerca innovativi nel campo energetico svolti da enti con sede in Ticino;
4. interventi per promuovere l'efficienza e il risparmio energetico in Ticino.

^{c)} Le modalità di utilizzo del fondo saranno definite dal Consiglio di Stato mediante apposito regolamento di applicazione.

Norma transitoria (nuovo)

Le partecipazioni già acquisite dall'azienda in contrasto con il cpv. 4 dell'art. 2 della presente legge devono essere cedute non appena possibile a condizione che non generino perdite finanziarie. In ogni caso tali partecipazioni dovranno essere cedute al più tardi entro la fine dell'anno 2035.

III.

È raccomandato al popolo di respingere l'iniziativa e di accogliere il suddetto controprogetto.

IV.

Le presenti modifiche di legge, se accolte in votazione popolare o, in caso di ritiro dell'iniziativa, trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 23 febbraio 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Ghisletta**

Il Segretario: **R. Schnyder**